



FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA

Roma, 20 ottobre 2006

A TUTTI GLI INTERESSATI
LORO SEDI

COMUNICATO TECNICO N. 1/07

OGGETTO: Normative di sicurezza FIE e CE per l'abbigliamento protettivo degli atleti praticanti lo sport della scherma.

Facendo seguito alle precedenti circolari federali relative alle normative in oggetto ed, in particolare, a quelle della Comunità Europea CE rispettivamente del 16 /11/2004 e del 11/04/2006, allo scopo di eliminare ogni possibile dubbio o cattiva interpretazione delle normative stesse, si ritiene opportuno puntualizzare quanto segue:

- la normativa CE, che detta norme di fabbricazione e di uso dell'abbigliamento sportivo degli schermatori, è contenuta nel documento CEN TC 162 WG 11, redatto da una Commissione Europea, all'uopo convocata, che si è interessata al problema della sicurezza per tutti gli sport agonistici e similari;
- detta normativa, dopo la necessaria approvazione degli Organi Direttivi Europei, è stata recepita circa due anni or sono dal Governo Italiano che ne ha resa obbligatoria l'applicazione su tutto il territorio nazionale con apposita legge dello Stato;
- le norme prevedono due differenti livelli di sicurezza, contraddistinti rispettivamente dalle dizioni "Livello 1" e "Livello 2": questo secondo livello, più elevato, è da applicarsi nel campo più strettamente agonistico e per atleti di età adulta e corporatura adeguata, mentre il primo livello, meno rigido, è più adatto a bambini e ragazzi di età scolare, meno esposti a rischi di traumi per il loro fisico meno robusto e per gli impatti meno violenti ai quali possono essere sottoposti;
- dal punto di vista giuridico la normativa presenta un duplice aspetto: l'aspetto commerciale che impone il divieto di commercializzare qualsiasi prodotto di abbigliamento o di protezione se lo stesso non sia corredato da un apposito marchio CE che rechi l'indicazione della ditta costruttrice, del livello di sicurezza e delle norme d'uso e manutenzione e l'aspetto della garanzia per l'acquirente che il prodotto offerto risponde "in toto" alle norme di sicurezza del livello di protezione indicato;
- va comunque ricordato che nello sport della scherma esisteva già una normativa di sicurezza, in alcuni casi anche più restrittiva della normativa CE in quanto prevedeva il solo livello di sicurezza più rigido, normativa a suo tempo studiata da una Commissione "ad hoc" ed approvata dalla Federazione Internazionale di Scherma, a seguito della quale la rispondenza dei prodotti di protezione alle norme era garantita dall'applicazione di un marchio apposito FIE;
- sulla base di questa decisione internazionale, la partecipazione a qualsiasi competizione schermistica che si svolge sotto l'egida della FIE è attualmente subordinata all'uso di abbigliamento protettivo marcato FIE e la stessa FIS ne ha reso



FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA
Viale Tiziano, 74 – 00196 ROMA

obbligatorio l'impiego anche per la maggior parte delle competizioni a livello nazionale.

Ciò premesso, le conseguenze dell'attuale situazione nel campo pratico e che interessano Società, Maestri e schermatori, possono essere così riassunte:

- a tutela degli utilizzatori e a garanzia della adeguatezza del prodotto acquistato, qualsiasi capo di abbigliamento e di equipaggiamento protettivo che venga messo in commercio in Italia deve essere corredato dal marchio di conformità CE, nonché da un'apposita targhetta sulla quale siano esplicitamente riportati il nome della Ditta produttrice, il livello di sicurezza del capo, le norme d'uso e quelle di manutenzione;
- per la partecipazione a gare schermistiche, nel caso che si tratti di gare internazionali svolte sotto l'egida della FIE, o di gare nazionali riservate a schermatori per i quali la FIS ha reso obbligatorio l'uso di abbigliamento protettivo a norme FIE, è sufficiente la presenza del marchio FIE sull'abbigliamento stesso, in quanto la normativa FIE è già comprensiva di quella CE a livello più elevato;
- per la partecipazione a manifestazioni schermistiche, a livello giovanile, per le quali è consentito un livello di protezione meno elevato, l'abbigliamento e l'equipaggiamento protettivo, in alternativa al marchio FIE, dovranno obbligatoriamente prevedere la presenza del marchio di conformità CE di "livello 1" (350Nw) pena l'esclusione dalla gara.

Per quanto sopra, si stabilisce che:

- a) per gli atleti delle categorie maschietti, bambine, giovanissime e giovanissimi le divise devono essere contrassegnate dal marchio CE di "livello 1" o dal marchio FIE.**

In via temporanea e fino al loro esaurimento, è consentito l'utilizzo delle divise FIS con marchio 350 Nw;

- b) per gli atleti di tutte le altre categorie (ragazzi, allievi, cadetti, giovani, assoluti, master, ecc. M/F) è obbligatoria la divisa a marchio FIE.**

La presente circolare ha attuazione immediata.

Cordiali saluti

Salvatore Ottaviano
Segretario Generale